

Assicurazione della responsabilità professionale per servizi professionali e tecnologici, prodotti tecnologici offerti dalle aziende MediaTech

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Prodotto: AFB MediaTech® 2.0

Data di aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 27 settembre 2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com

E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di 557,972 milioni di Euro . Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200.000 milioni di Euro. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a 321,606 milioni di Euro e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a 709,945 milioni di Euro. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 80,402 milioni di Euro e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di 549,142 milioni di Euro . La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.



Che cosa è assicurato? (consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato)

Ad integrazione di quanto dichiarato nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), si specifica quanto segue:

✓ COPERTURA DA RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER

- ✓ **Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e Privacy** in relazione a Danni e Spese di Difesa che l'Assicurato sia obbligato a pagare in conseguenza di richieste di risarcimento derivanti da:
- ✓ **Violazione dei dati personali:** furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali oppure di Informazioni di Terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato o di un terzo per il quale l'Assicurato sia legalmente responsabile;
- ✓ **Malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica:** uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare una Violazione della Sicurezza Informatica:
 - (a) l'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento dell'Archivio Informatico memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - (b) l'impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice Maligno (malicious code) da Sistemi Informatici a Sistemi Informatici di Terzi; oppure
 - (c) il coinvolgimento del Sistema Informatico dell'Assicurato in un Denial of Service Attack nei confronti di un Sistema Informatico di Terzi;

- ✓ **Inosservanza di un obbligo di notifica** stabilito da una Legge sulla Notifica della Violazione dei dati personali;
- ✓ **Violazione colposa della privacy policy** che sia stata già adottata dall'assicurato prima della violazione ed avente il contenuto e le caratteristiche indicate in nelle condizioni di assicurazione.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

GARANZIA POSTUMA OPZIONALE	In caso di cessazione della presente assicurazione, per qualsiasi motivo, ad eccezione che per mancato pagamento del premio, il Contraente, avrà il diritto, previo il pagamento di un premio aggiuntivo indicato nella Scheda di Polizza, di acquistare un Periodo di Garanzia Postuma con della durata indicato nella Scheda di Polizza. Per effetto del Periodo di Garanzia Postuma verranno coperte le a Richieste di Risarcimento che siano (i) relative a fatti, omissioni od eventi commessi o sorti prima del termine del Periodo di Assicurazione e (ii) sollevate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato - e comunicate per iscritto all'Assicuratore - nel corso del Periodo di Garanzia Postuma.
ESTENSIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA ACQUISIZIONI DI NUOVE SOCIETA' CONTROLLATE	Qualora nel corso di durata del Periodo di Assicurazione, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Assicurazione, sarà garantita copertura ai sensi di Polizza per un periodo massimo di sessanta (60) giorni, ma solo ed esclusivamente per le Richieste di Risarcimento che dovessero sorgere per atti, omissioni, incidenti od eventi commessi successivamente a tale acquisizione. Dopo il decorso del suddetto termine, <u>sarà garantita la copertura ai sensi di Polizza solo qualora l'Assicurato invii all'Assicuratore apposita comunicazione scritta dell'acquisizione ed ottenga il consenso scritto dell'Assicuratore all'estensione della copertura assicurativa, previo il versamento del premio addizionale indicato dall'Assicuratore.</u>
ESTENSIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA FUSIONI O CONSOLIDAZIONI	Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda oltre il 50 (cinquanta) % del proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico, la presente Polizza rimarrà valida ed efficace, ma solo esclusivamente in relazione alla copertura riguardo gli atti od incidenti che siano avvenuti antecedentemente alla data della detta consolidazione, cessione, fusione o acquisizione. Resta inteso che rimarrà esclusa dalla presente copertura qualsiasi altra Richiesta di Risarcimento o Perdita, <u>a meno che il Contraente, prima di tale consolidazione, cessione, fusione o acquisizione, non abbia inviato apposita comunicazione per iscritto all'Assicuratore ed abbia effettuato il pagamento dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'Assicuratore per l'estensione di copertura.</u>



Che cosa NON è assicurato? (consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato)

Rischi esclusi

- * L'Assicuratore non sarà tenuto a fornire copertura, non sarà obbligato ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.



Ci sono limiti di copertura? (consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato)

! La copertura assicurativa per Perdita da Interruzione di Attività o per Perdita da Interruzione di Attività del Fornitore di Servizi (provider) opererà solo dopo il decorso del Periodo di Attesa e l'Assicuratore indennizzerà l'Assicurato per tutte le Perdite da Interruzione di Attività o le Perdite da Interruzione di Attività del Fornitore di Servizi (provider) patite nel corso del Periodo di Ripristino, in eccesso alla Franchigia applicabile.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: qualsivoglia notifica o comunicazione - ad eccezione di quanto previsto per i **Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati** di cui *infra* -, deve essere effettuata attraverso i contatti indicati nella Sezione "Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, Perdite o Circostanze" della Scheda di Polizza. L'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore qualsivoglia Richiesta di Risarcimento pervenuta, a pena di decadenza, non appena possibile, e in ogni caso entro (i) 30 giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione, o (ii) del termine del Periodo di Garanzia Postuma (ove applicabile).

Con riferimento alla Perdita da Cyber Estorsione: l'Assicurato deve darne comunicazione all'Assicuratore non appena venuto a conoscenza della Minaccia di Estorsione, ma in ogni caso entro 30 giorni dopo la cessazione della Polizza. L'Assicurato dovrà ottenere il previo assenso dell'Assicuratore prima di incorrere in qualsivoglia spesa.

	<p>L'Assicurato autorizza l'Assicuratore o i suoi rappresentanti a segnalare qualsiasi Minaccia di Estorsione alla Polizia o ad altre autorità pubbliche competenti. L'Assicurato a tal fine si impegna a sottoscrivere qualsiasi delega o procura e a compiere qualsiasi ulteriore formalità ragionevolmente richiesta dall'Assicuratore a tal fine, e a prestare ogni possibile collaborazione alle indagini e verifiche.</p> <p>Con riferimento ai Costi per Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell'Attività e Perdita da Interruzione dell'Attività del Fornitore di Servizi (Provider): l'Assicurato deve inoltrare, immediatamente dalla scoperta di qualsivoglia circostanza, evento o incidente da cui potesse sorgere una di tali perdite, comunicazione scritta all'Assicuratore. L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore prova accurata e dettagliata dei Costi per Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell'Attività e Perdita da Interruzione dell'Attività del Fornitore di Servizi (Provider). In ogni caso, tutte le perdite e costi coperti, a pena di decadenza, devono essere segnalate all'Assicuratore entro e non oltre sei mesi dal termine del Periodo di Assicurazione.</p> <p>Con riferimento alla Perdita da Interruzione dell'Attività: L'Assicurato deve inviare una comunicazione scritta, a mezzo lettera racc.ta a/r, e-mail o fax all'Assicuratore, attraverso i soggetti indicati nella Scheda di Polizza, non appena possibile dopo la scoperta di una Circostanza, incidente od evento che possa far sorgere tale perdita. L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore prova della Perdita da Interruzione dell'Attività, e saranno coperti dalla presente Polizza solo ed esclusivamente i costi necessari e ragionevoli, fino alla somma di Euro 50.000,00, sostenuti dall'Assicurato per far redigere ad un terzo esperto una perizia circa i danni e le perdite patite. Tutti i danni e costi inerenti tale perdita dovranno essere scoperti e comunicati, incluse tutte le evidenze probatorie di tali danni e costi, all'Assicuratore entro e non oltre i sei (6) mesi successivi al termine del Periodo di Assicurazione.</p> <p>Con riferimento ai Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati: l'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore, attraverso il BBR Service Team, ogni reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza, non appena ne avrà avuto conoscenza attraverso i contatti indicati nella Sezione "Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, Perdite o Circostanze" della Scheda di Polizza e, in ogni caso, entro 30 giorni dal decorso del termine del Periodo di Assicurazione.</p> <p>Comunicazione delle circostanze: l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'assicuratore le circostanze di cui venga a conoscenza durante il Periodo di Assicurazione che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento (distinte rispetto a quelle nascenti da una Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza. Detta comunicazione dovrà contenere dettagli specifici in merito ai fatti ed ai danni. L'assicurato dovrà nominare il legale per la difesa in giudizio delle richieste di risarcimento di comune accordo con l'assicuratore.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: in caso di una Violazione dei Dati o di una Violazione della Sicurezza l'Assicurato dovrà avvalersi del Servizio per la Gestione di una Violazione dei Dati fornito da un team dedicato di professionisti convenzionati - indicati nell'Appendice Informativa (consultabile anche online www.beazley.com/cyberservices) - ed esperti nelle violazioni informatiche che assisterà l'Assicurato - tramite contratto concluso tra l'Assicurato e il fornitore stesso - lungo l'intero processo di indagine sull'incidente e di risposta alle violazioni. I professionisti emetteranno fattura all'Assicurato il quale la inoltrerà all'Assicuratore per il pagamento dei servizi erogati dai suddetti professionisti.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: possibile.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Obblighi dell'impresa	L'Assicuratore, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione ai fini istruttori, provvederà alla formulazione di una congrua e motivata offerta per l'indennizzo o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare una offerta. La liquidazione del Sinistro sarà effettuata entro 60 giorni lavorativi a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio è comprensivo di imposta e potrà essere pagato mediante bonifico bancario.
Rimborso	Ove l'Assicuratore eserciti la facoltà di recesso prevista dal contratto di assicurazione in caso di sinistro, quest'ultimo restituirà al contraente la frazione del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'imposta e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il pagamento parziale del Premio non determinerà l'attivazione della copertura salvo che tale

pagamento sia stato accordato preventivamente per iscritto dall'Assicuratore. Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione (Clausola risolutiva espressa)	Qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente un sinistro od una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta, esageri dolosamente l'ammontare del Danno e/o dichiarare fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente Contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto dell'Assicuratore alla rivalsa contro l'Assicurato per indennizzi già effettuati relativamente alla relativa Richiesta di Risarcimento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a professionisti, aziende appartenenti al settore tecnologico, ICT e Media.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'Intermediario per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari ad un massimo di 30%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel. : +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.